Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 316 del 18 novembre 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

LEGGE 24 ottobre 1980, n. **764.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.

LEGGE 24 ottobre 1980, n. **765.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1980, n. **764**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

CONVENZIONE

tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto, esprimendo il senso profondo delle relazioni di amicizia che legano la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto

e desiderando consolidare tali relazioni e realizzare più ampia e intensa collaborazione nel settore giudiziario

hanno deciso

di concludere una Convenzione che regoli il riconoscimento e l'esecuzione nell'ambito dei due Stati delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone.

Ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

per la Repubblica italiana:

Sen. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Ministro di grazia e giustizia

per la Repubblica araba d'Egitto:

AHMED SAMIH TALAAT

Ministro della giustizia

i quali, dopo essersi scambiati i propri pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

1. Le decisioni pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati in materia civile, commerciale e di stato delle persone e aventi efficacia di cosa giudicata sono riconosciute efficaci nell'altro Stato se i tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sono competenti ai sensi degli articoli seguenti e se l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto non riserva ai propri tribunali o a quelli di un terzo Stato la competenza esclusiva a pronunciare la decisione stessa.

2. Per « decisione », ai sensi della presente Convenzione, si intende qualsiasi decisione, comunque denominata, pronunciata in procedimenti giudiziari o di volontaria giurisdizione dai tribunali di uno dei due Stati.

3. La presente Convenzione si applica anche alle decisioni in materia civile, rese in un procedimento penale. Sono invece esclusi i provvedimenti d'urgenza e cautelari, nonchè le decisioni in materia di fallimento, di concordato e procedure analoghe ed in materia di successione, di tasse e di imposte.

Articolo II.

In materia di stato e capacità delle persone sono competenti i tribunali dello Stato del quale, alla data della presentazione della domanda, la persona, del cui stato o capacità di tratta, ha la cittadinanza.

Articolo III.

In materia di diritti reali su beni immobili sono competenti i tribunali dello Stato dove l'immobile è situato.

Articolo IV.

Nelle materie non previste agli articoli II e III, i tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sono competenti:

1) se, alla data della presentazione della domanda giudiziale, il convenuto aveva il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio di detto Stato;

2) se il convenuto, avendo o avendo avuto uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale o anche di altra natura sul territorio di detto Stato, vi è stato citato per una controversia attinente all'esercizio di detto stabilimento o succursale;

3) se, per accordo espresso o tacito dell'attore, e del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata, o dovrebbe essere, eseguita nel territorio di detto Stato;

4) se, in materia di responsabilità extra contrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detto Stato;

5) se il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dei tribunali di detto Stato sia mediante elezione di domicilio, sia mediante convenzione che ad essi attribuisce competenza, sempre che la legge dello Stato richiesto non vi si opponga a motivo dell'oggetto della controversia;

6) se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito;

7) se, trattandosi di una domanda riconvenzionale, detti tribunali sono stati riconosciuti competenti per statuire sulla domanda principale ai sensi del presente articolo.

Articolo V.

I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali si basa la competenza del tribunale dell'altro Stato, sono vincolati agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione a meno che quest'ultima sia stata resa in contumacia.

Articolo VI.

Il riconoscimento sarà negato:

1) se la decisione è contraria alla Costituzione o ai princìpi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto;

2) se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci;

3) se, in caso di decisione contumaciale, alla parte contumace non sia stato notificato tempestivamente il procedimento per difendersi;

4) se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, è già stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, e riconosciuta nello Stato richiesto;

5) se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, è pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata.

Articolo VII.

1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro Stato in conformità alla presente Convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.

2. La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia nonchè la esecuzione forzata sono regolate dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale detto provvedimento viene attuato.

Articolo VIII.

1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre:

a) una copia integrale autentica della decisione;

b) una certificazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;

c) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, certificata conforme all'originale, oppure qualunque altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto.

2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva.

3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della parte richiesta, o in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo le leggi della parte richiedente.

4. I documenti di cui al presente articolo sono sottoposti a legalizzazione.

Articolo IX.

1. Le transazioni concluse davanti le autorità giudiziarie di ciascuna parte contraente competenti ai sensi della presente Convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra parte contraente, previo accertamento che la transazione abbia forza esecutiva nello Stato in cui è stata conclusa o che non contenga disposizioni contrarie alla Costituzione o ai princìpi dell'ordine pubblico della parte contraente richiesta.

2. La parte che intende far valere una transazione nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica della transazione ed una certificazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la transazione è stata conclusa, attestante che la transazione ha l'efficacia di titolo esecutivo. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII paragrafi 3 e 4, della presente Convenzione.

Articolo X.

1. Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria alla Costituzione o ai princìpi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto.

2. La parte che intenda far valere un atto notarile nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica del documento munita del sigillo o del timbro del notaio o « dell'ufficio notarile » ed una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che tale documento ha l'efficacia di titolo esecutivo. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII, paragrafi 3 e 4, della presente Convenzione.

Articolo XI.

1. Senza pregiudizio alle disposizioni degli articoli IV e VI della presente Convenzione, le sentenze arbitrali sono riconosciute ed eseguite se siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che la decisione si basi su di un accordo scritto con il quale le parti si siano sottomesse alla competenza di arbitri per la risoluzione di una determinata controversia o delle controversie che possono derivare da un particolare rapporto giuridico;

b) che si tratti di materia che possa essere sottoposta ad arbitrato secondo la legge dello Stato richiesto e che la decisione non sia contraria alla Costituzione o ai princìpi dell'ordine pubblico di quest'ultimo.

2. La parte che intenda far valere una sentenza arbitrale, deve produrne copia autentica munita di una certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che essa ha efficacia esecutiva.

3. Deve inoltre essere prodotta copia autentica dell'accordo tra le parti che ha rimesso la soluzione della controversia alla decisione degli arbitri.

Articolo XII.

Se la parte soccombente aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria gratuita di cui all'articolo 3 della Convenzione sull'assistenza giudiziaria firmata a Roma il 2 aprile 1974, la sentenza viene eseguita senza spese su domanda dell'altra parte, nel territorio dello Stato richiesto della esecuzione.

Articolo XIII.

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle decisioni giudiziarie e arbitrali pronunciate, alle transazioni giudiziarie e agli atti notarili stipulati prima della sua entrata in vigore.

Articolo XIV.

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sarà regolata per via diplomatica.

Articolo XV.

1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata all'altro Stato.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta al Cairo il 3 dicembre 1977 in duplice esemplare nelle lingue italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Francesco Paolo BONIFACIO

Per la Repubblica araba d'Egitto
A. S. TALAAT

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 24 ottobre 1980, n. **765**.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È approvato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca;

animati dal desiderio di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Stati;

allo scopo di regolare e di facilitare i trasporti di viaggiatori e di merci tra i due Stati ed il transito attraverso i rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e degli interessi vicendevoli;

animati dalla volontà di applicare tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, ed in particolare quelle relative allo sviluppo dei trasporti;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. Le Parti Contraenti si concedono il diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e di merci, compreso il traffico in transito, sul territorio dei due Stati, a mezzo di autoveicoli immatricolati nel rispettivo territorio secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

2. I trasporti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto dai trasportatori abilitati in base alla legislazione nazionale ad effettuare sul territorio del loro Stato i trasporti stradali definiti nel presente Accordo.

I. — TRASPORTI DI VIAGGIATORI

Articolo 2.

1. I trasporti di viaggiatori effettuati con autobus tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca, nonchè il transito sul loro territorio, salvo quelli definiti all'articolo 3, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione ovvero della concessione secondo quanto previsto dagli ordinamenti delle due Parti Contraenti.

2. L'istituzione dei servizi regolari di viaggiatori è concordata dalle Autorità competenti di ciascuna Parte Contraente.

Articolo 3.

1. Sono esonerati dal regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 i trasporti turistici occasionali in tutti i casi in cui uno stesso gruppo di persone è trasportato dallo stesso autobus, ed in particolare:

a) nel caso di un viaggio circolare i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo;

b) nel caso di un viaggio il cui punto di partenza sia situato nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo e il punto di arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il veicolo rientri vuoto nello Stato d'immatricolazione.

2. I conducenti degli autobus di cui al presente articolo devono portare con sè una lista nominativa dei viaggiatori che trasportano.

Articolo 4.

Le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 2, ed in particolare la loro validità, le tariffe e le altre modalità di trasporto, nonchè i documenti di controllo di tutte le categorie dei servizi, verranno stabiliti dalla Commissione mista prevista dall'articolo 24.

II. — TRASPORTI DI MERCI

Articolo 5.

Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di terzi o per conto proprio tra i due Stati, ovvero in transito sul loro territorio, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.

Articolo 6.

1. L'autorizzazione per effettuare i trasporti internazionali di merci consente ogni volta l'ingresso ovvero il transito sul territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo, carico o vuoto.

A tal fine per veicolo si intende ogni autocarro o trattore ed ogni rimorchio o semirimorchio; qualora l'autocarro o il trattore traini un rimorchio o, rispettivamente, un semirimorchio, immatricolato nello stesso Stato dell'autoveicolo trainante, il complesso veicolare è considerato come unico veicolo.

2. L'autorizzazione al trasporto conferisce al trasportatore il diritto di caricare al ritorno merci sul territorio dell'altra Parte Contraente destinate al territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo.

3. I trasportatori domiciliati nel territorio di una Parte Contraente non sono autorizzati a caricare sul territorio dell'altra Parte Contraente merci destinate ad un Paese terzo, ne a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo.

Articolo 7.

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati fuori contingente, i seguenti trasporti:

a) traslochi di masserizie;

b) trasporti funebri effettuati a mezzo di autoveicoli specialmente attrezzati a questo fine;

c) trasporti di materiale ed oggetti destinati a fiere o esposizioni;

d) trasporti di cavalli da corsa, come pure di autoveicoli, di motociclette, di biciclette e di altri articoli sportivi destinati a manifestazioni sportive;

e) trasporti di strumenti musicali, di scenari e di altri accessori teatrali;

f) trasporti di materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche o televisive.

2. Per i trasporti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) la disposizione del paragrafo 1 si applica a condizione che gli oggetti e gli animali siano successivamente ritrasportati nello Stato di immatricolazione.

Articolo 8.

1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica democratica tedesca che circolano nel territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle competenti Autorità della Repubblica democratica tedesca sui formulari inviati dalle competenti Autorità italiane entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista.

2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano nel territorio della Repubblica democratica tedesca sono rilasciate dalle competenti Autorità italiane sui formulari inviati dalle competenti Autorità della Repubblica democratica tedesca entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista.

3. Ogni Parte Contraente dispone di un contingente globale equivalente. Detto contingente potrà essere aumentato soltanto nei limiti in cui l'insieme dei trasportatori di ciascuno Stato partecipi al traffico in misura sostanzialmente equilibrata.

Articolo 9.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 sono di tre tipi:

a) autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio;

b) autorizzazioni a tempo valide per più viaggi di andata e ritorno da effettuare durante il periodo di validità indicata che non può, in alcun caso, superare l'anno;

c) autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio.

2. Allo scopo di pervenire ad una effettiva equivalenza dei contingenti delle due Parti Contraenti, la Commissione mista stabilirà un coefficiente di equivalenza fra le autorizzazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente paragrafo 1.

Articolo 10.

Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere vidimate, all'ingresso e all'uscita, dalle Autorità dello Stato per il quale sono state rilasciate.

III. — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11.

Per il controllo sanitario, doganale e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti Contraenti. Per la soluzione delle questioni non regolate da tali accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti Contraenti.

Articolo 12.

I trasporti di malati gravi, di animali e di merci deperibili avranno la precedenza al controllo sanitario, doganale e di frontiera.

Articolo 13.

1. I veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci devono essere idonei al trasporto da effettuare. Le loro dimensioni, il peso complessivo e il loro equipaggiamento, allorchè essi vengono impiegati sul territorio dell'altro Stato, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in detto Stato.

2. Se i veicoli utilizzati per il trasporto dei viaggiatori o di merci superano, con o senza carico, le dimensioni o i pesi massimi prescritti dalle norme vigenti nel territorio dell'altro Stato, i trasportatori hanno bisogno altresì di un permesso speciale rilasciato dalle Autorità competenti di detto Stato. La stessa disposizione si applica per il trasporto di merci pericolose.

3. Se il permesso speciale indicato al paragrafo 2 prevede che il veicolo di cui trattasi debba percorrere un itinerario determinato, il trasporto in questione deve essere effettuato lungo tale itinerario.

Articolo 14.

I trasportatori, i conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, i viaggiatori, nonchè i veicoli e le merci trasportate sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente sul territorio della quale si trovano.

Articolo 15.

I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci fra punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 16.

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza proibizioni e restrizioni, e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea permanenza nel rispettivo territorio.

Articolo 17.

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali in misura proporzionata alla durata del loro soggiorno nel Paese di importazione.

2. Sono egualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio ed una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati al loro uso personale.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in franchigia temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Articolo 18.

Sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti con-

tenuti nei serbatoi normali del veicolo, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Articolo 19.

1. I pezzi staccati destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni nè proibizioni, salvo l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, in conformità alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, a meno che dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stato oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo ufficiale.

Articolo 20.

1. I trasportatori aventi sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che trasportano merci o viaggiatori in base al presente Accordo sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse relative ai veicoli, alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte Contraente.

2. Allo scopo di pervenire ad una uguaglianza di trattamento la Commissione mista esaminerà la possibilità di concedere delle facilitazioni fiscali basate sul principio della reciprocità e che siano consentite dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.

Articolo 21.

I conducenti sono tenuti a portare con sè i documenti che, in conformità alle disposizioni interne dei due Stati, sono necessari a varcare la frontiera, come pure i documenti che, secondo le disposizioni interne dello Stato di immatricolazione, sono necessari per condurre il veicolo e per individuarne le caratteristiche tecniche ed inoltre i documenti prescritti dal presente Accordo. Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli organi competenti dell'altra Parte Contraente.

Articolo 22.

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, e se necessario a mezzo della Commissione mista, le modalità relative allo scambio dei documenti necessari e dei dati statistici.

Articolo 23.

1. Allorchè le Autorità competenti di una delle Parti Contraenti constatano che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle norme interne esse possono chiedere alle Autorità competenti di tale Stato di adottare una delle sanzioni supplementari seguenti:

a) avvertimento;

b) ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione è stata commessa.

2. Le Autorità competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorità richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.

Articolo 24.

1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali sono le Autorità competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo.

2. I rappresentanti delle Autorità competenti di cui al paragrafo 1 si riuniranno in Commissione mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:

a) concordare le modalità di esecuzione dei servizi per i trasporti di viaggiatori nonchè i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 8;

b) stabilire di comune accordo i formulari delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalità del loro rilascio;

c) esaminare i problemi fiscali di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

d) risolvere le difficoltà che potranno eventualmente verificarsi.

3. La Commissione mista potrà inoltre proporre alle Autorità competenti i provvedimenti suscettibili di facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Stati.

4. Le proposte della Commissione mista sono soggette all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

Articolo 25.

I trasporti previsti dal presente Accordo sono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente il veicolo che effettua il trasporto sia oggetto di una assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 26.

1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono avvenire in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile.

2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1 avranno luogo secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.

Articolo 27.

Tutte le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, non risolte dalla Commissione mista, saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 28.

Il presente Accordo non potrà invalidare gli impegni internazionali assunti dall'una o dall'altra Parte Contraente.

Articolo 29.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un anno. Sarà successivamente prorogato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti Contraenti da notificarsi al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.

FATTO a Roma il 29 luglio 1977, in due originali, dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Ambasciatore Mario MONDELLO, Direttore generale degli Affari Economici al Ministero degli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica democratica tedesca

Klaus GYSI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica democratica tedesca nella Repubblica italiana

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 300 (1651179/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200803160)